

COMUNE DI MESOCCO



CANTONE DEI GRIGIONI



Legge sulle zone di tranquillità per la fauna selvatica

Sommario

Art. 1. Scopo	3
Art. 2. Perimetro delle zone	3
Art. 3. Limitazioni.....	3
Art. 4. Eccezioni.....	3
Art. 5. Esecuzione	3
Art. 6. Procedura / Controllo.....	4
Art. 7. Contravvenzioni.....	4
Art. 8. Entrata in vigore.....	4

Emanata in base all'art. 7 cpv. 4 della Legge federale sulla caccia, all'art. 27 cpv. 2 della Legge cantonale sulla caccia e all'art. 29, punto B. cpv. 1 dello Statuto comunale.

Art. 1. Scopo

La presente legge si prefigge di creare delle zone di tranquillità invernale per la fauna selvatica per proteggerla da un utilizzo pubblico eccessivo del territorio: nello specifico dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo. In particolare si intende tutelare la quiete della selvaggina all'interno degli spazi vitali naturali.

Art. 2. Perimetro delle zone

Le zone di tranquillità per la fauna selvatica comprendono le zone del territorio comunale di Mesocco descritte nelle appendici I e II della presente Legge.

Art. 3. Limitazioni

Nel periodo che va dal 20 dicembre al 15 aprile le zone di tranquillità per la fauna selvatica sono accessibili al pubblico solo sui percorsi predisposti e descritti nelle appendici. L'abbandono di questi percorsi – espressamente anche per la ricerca di corna – è proibito.

Durante questo periodo è inoltre proibito il sorvolo della zona in questione con il drone, il parapendio o il deltaplano.

Nel periodo indicato all'interno delle zone di tranquillità per la fauna selvatica i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Art. 4. Eccezioni

Nelle zone di tranquillità per la fauna selvatica sono ammesse attività urgenti per la gestione selvicolturale e agricola anche nel periodo dal 20 dicembre al 15 aprile.

Sono inoltre autorizzati ad accedere a queste zone le persone addette a operazioni di salvataggio e di emergenza, i guardiani della selvaggina e gli addetti comunali nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni professionali.

In casi eccezionali il Municipio è autorizzato a concedere deroghe alle limitazioni.

Art. 5. Esecuzione

L'esecuzione della presente Legge spetta al Municipio, il quale può delegare i compiti di controllo alla polizia comunale o ad altro personale esplicitamente incaricato.

Art. 6. Procedura, controllo

Il Municipio intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le relative informazioni se del caso tramite la polizia comunale ed i funzionari dell'Ufficio cantonale caccia e pesca.

Contro le decisioni penali amministrative del Municipio può essere interposta opposizione scritta e motivata presso la stessa autorità entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione di multa. Le decisioni su opposizione possono essere impugnate al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione.

Per il resto si applicano le norme della legge sulla giustizia penale inerenti la procedura penale innanzi alle autorità amministrative.

Art. 7. Contravvenzioni

Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o a atti normativi e decisioni fondati su quest'ultima, viene punito con una multa da fr. 100.- a fr. 1'000.-. In casi lievi l'autorità penale invece della multa può pronunciare un ammonimento o prescindere da ogni pena.

Per le spese di procedura viene percepita una tassa da fr. 50.- a fr. 500.- calcolata in base alle spese effettive e al dispendio di tempo cagionato all'amministrazione. L'autorità competente è il Municipio.

Resta possibile l'applicazione della procedura di multa disciplinare in base al diritto federale (art. 3 LMD); la stessa competenza è data agli organi di sorveglianza sulla caccia in base al diritto cantonale.

Art. 8. Entrata in vigore

In presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale e la posa dell'apposita segnaletica.


Approvato dal Consiglio comunale l'8 novembre 2021 (senza Appendice II).
Approvazione dell'Appendice II nella seduta del 14 dicembre 2021


Allegate:

- **Appendice I:** **Area Sass de la Golp**
- **Appendice II:** **Area Motón**

Appendice I

San Bernardino / Sas de la Gola



 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
in collaboration with the cantons

www.geo.admin.ch è una piattaforma pubblica accessibile per la ricerca di geo-informazioni, i dati e servizi.
Responsabilità: Nonostante si presti grande attenzione all'esattezza delle informazioni pubblicate su questo sito, le autorità federali declinano ogni responsabilità per la fedeltà, l'esattezza, l'attualità, l'affidabilità e la completezza di tali informazioni. Diritti d'autore: autorità della Confederazione Svizzera, anno. http://www.disclaimer.admin.ch/basi_legali.html
© swisstopo, public.geo.admin.ch

0 100 200 300m
Scale 1: 10'000
Stampato il 19.08.2021 15:08 MESZ
<https://s.geo.admin.ch/9289e1879f>



Appendice II
San Bernardino / Motón

